**GESTIONE DELLE SCORTE, SACCHETTI PER FRUTTA E VERDURA E QUADRO SANZIONATORIO**

**Gestione scorte**

Per le scorte ancora in magazzino, non conformi al dettato normativo, potranno seguirsi le procedure previste per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, e pertanto tali sacchetti potranno essere consegnati a specifica ditta autorizzata ovvero restituiti ai fornitori di tali sacchetti “fuori legge”.

**Sacchetti per frutta e verdura**

Nessun specifico chiarimento riguardo è stato al momento rilasciato dal competente Ministero riguardo i sacchetti di plastica (di solito trasparenti) messi a disposizione all’interno dei supermercati per pesare e trasportare verdura e frutta da parte dei clienti fino alla cassa. Non è chiaro se questi rientrino nel campo di applicazione del divieto e siano anch’essi soggetti all’applicazione delle sanzioni. Non essendo chiaro, pertanto, se tali sacchetti usati per il cd. *Food packaging* dovranno rispettare le norme tecniche per essere commercializzati il consiglio è di evitare interpretazioni penalizzanti da parte degli organi di controllo e di utilizzare altre tipologie di sacchetti per il confezionamento degli alimenti sfusi (come ad esempio quelli in cartone).

Volendo interpretare in modo rigido le norme, infatti, tali sacchetti sembrerebbero rientrare nel campo di applicazione del divieto.

Ai sensi della normativa vigente (v. in particolare d.l. n. 2/2012 e D.M. 18.3.2013), infatti, tutti i sacchi monouso per l’asporto delle merci devono essere biodegradabili e compostabili.

In particolare, per “*sacchi per l’asporto merci*” si intendono tutti quei sacchi aventi maniglia interna o esterna “*alla dimensione utile del sacco*” (v. art. 2, comma 1, d.l. n. 2/2012 e art. 2 D.M. 18.3.2013).

Al contrario, i sacchi privi di maniglia (interna o esterna) non possono essere considerati sacchi per l’asporto merci soggetti alla normativa di cui sopra.

Volendo esemplificare, un sacco monouso fornito al consumatore in una frutteria, che sia dotato di maniglia (interna o esterna), andrebbe considerato come sacco asporto merci, e dunque dovrebbe essere necessariamente biodegradabile e compostabile.

**Sanzioni**

La sanzione pecuniaria a carico dell’esercente parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. (Si veda l’articolo 2, comma 4, del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116).

Nessun specifico chiarimento riguardo alla quantificazione delle “ingenti quantità” è stato al momento rilasciato dal competente Ministero.

Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa (Polizia Municipale e ogni altra autorità di polizia (carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia provinciale, polizia sanitaria etc.), nell’esercizio delle proprie funzioni di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione, che provvede ad irrogare la sanzione (stabilendone l’importo) laddove il trasgressore non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta.

Si rammenta che le Amministrazioni Comunali non hanno alcuna competenza né potere sulle altre autorità di polizia amministrativa competenti sul territorio, qualora le stesse decidessero autonomamente di svolgere controlli e applicare da subito sanzioni in materia.